

Legge regionale 12 giugno 2026, n. 18

Modifiche della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 (Disciplina in materia di Ordinamento dei consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale).

(BURC n. 121 del 12 giugno 2026)

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 3 della [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#))

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#) (Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale) è sostituito dal seguente: "2. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e le opere idrauliche sono gestite direttamente dal Consorzio di bonifica della Calabria, che assume il rischio operativo inerente alle attività di manutenzione, progettazione, realizzazione di lavori ed erogazione di servizi, nonché a tutte le attività connesse alla gestione."

Art. 2

(Modifiche dell'articolo 5 della [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#))

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della [l.r. 39/2023](#) è aggiunto il seguente:
"2-bis. L'esercizio delle attività di bonifica, irrigazione e difesa del suolo da parte del Consorzio di bonifica della Calabria costituisce attività di interesse pubblico generale e si svolge nell'ambito delle politiche regionali di tutela del territorio e di gestione sostenibile delle risorse idriche."

Art. 3

(Modifiche dell'articolo 7 della [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#))

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della [l.r. 39/2023](#) è così modificato:
 - a) nella lettera a) la parola: "predisposizione" è sostituita dalla seguente: "approvazione" e le parole: ", in conformità alle linee guida stabilite dalla Giunta regionale, di cui all'articolo 10" sono soppresse;
 - b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) approvazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione;";
 - c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di bonifica e di irrigazione e alle azioni di tutela delle acque sotterranee, nonché azioni di mitigazione del rischio idrogeologico affidate al Consorzio dallo Stato, dalla Regione o dai Comuni;";
 - d) nella lettera I) la parola: "." è sostituita con la seguente: ";";
 - e) dopo la lettera I) è aggiunta la seguente: "m) attività di polizia idraulica. Le violazioni e le relative sanzioni sono disciplinate con apposito regolamento del Consorzio nel rispetto delle disposizioni del Titolo VI del r. d. 368/1904."

Art. 4

(Modifiche dell'articolo 10 della [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#))

1. L'articolo 10 della [l.r. 39/2023](#) è così modificato:
 - a) nel comma 1, le parole da: "La Giunta" a: "criteri" sono sostituite dalle seguenti: "II Consorzio elabora il piano di classifica distinto per comprensori applicando principi di economia che tengono conto dei seguenti criteri";
 - b) nel comma 4, le parole da: "mediante" a: "Consorzio" sono sostituite dalle seguenti: "nel sito istituzionale del Consorzio. Dell'avvenuta pubblicazione è data comunicazione mediante avviso da pubblicare nel BURC e nel sito istituzionale della Regione Calabria";
 - c) nel comma 5, la parola: "deposito" è sostituita con le seguenti: "cui al comma 4" e la parola: "direttamente" è soppressa;
 - d) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma: "5-bis. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, il Consorzio approva il piano di classifica. Il piano è pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio.";
 - e) i commi 6, 7 e 8 sono abrogati.

Art. 5

(Modifiche dell'articolo 13 della [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#))

1. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della [l.r. 39/2023](#), le parole: "il Revisore dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "il Collegio dei Revisori dei conti".

Art. 6

(Modifiche dell'articolo 14 della [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#))

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della [l.r. 39/2023](#) è così modificato:
 - a) le lettere b) e c) sono soppresse;
 - b) nella lettera d) la parola: "sette" è sostituita con la seguente: "dodici" e la parola: "tre" è sostituita dalla parola: "cinque".

Art. 7

(Modifiche dell'articolo 19 della [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#))

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della [l.r. 39/2023](#) è così modificato:
 - a) nella lettera c) la parola: "adozione" è sostituita con la seguente: "approvazione";
 - b) nella lettera d) la parola: "adozione" è sostituita con la seguente: "approvazione";
 - c) la lettera f) è sostituita con la seguente: "f) all'approvazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione";

Art. 8

(Modifiche dell'articolo 22 della [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#))

1. L'articolo 22 della [l.r. 39/2023](#) è così modificato:
 - a) nella rubrica le parole: "Revisore dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "Collegio dei Revisori dei conti";
 - b) nel comma 1 le parole: "un revisore unico nominato dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "un Collegio di Revisori composto da tre membri nominati dal Consiglio dei delegati";

- c) nel comma 2 le parole: "Il Revisore resta" sono sostituite dalle seguenti: "I Revisori restano" e le parole: "può essere confermato" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere confermati";
- d) nel comma 3 le parole: "Al Revisore" sono sostituite dalle seguenti: "Ai Revisori";
- e) nel comma 4 le parole: "Al Revisore" sono sostituite dalle seguenti: "Ai Revisori".

Art. 9

(Modifiche dell'articolo 23 della [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#))

- 1. L'articolo 23 della [l.r. 39/2023](#) è così modificato:
 - a) nella rubrica le parole: "Revisore dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "Collegio dei Revisori dei conti";
 - b) nel comma 1, le parole: "Revisore" ovunque ricorrenti sono sostituite con le seguenti: "Collegio dei Revisori";
 - c) nel comma 2, le parole: "Il Revisore" sono sostituite con le seguenti: "Il Collegio dei Revisori";
 - d) nel comma 3, le parole: "Il Revisore" sono sostituite con le seguenti: "Il Collegio dei Revisori" e le parole da: "e" a: "effettuate" sono soppresse.

Art. 10

(Modifiche dell'articolo 24 della [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#))

- 1. L'articolo 24 della [l.r. 39/2023](#) è così modificato:
 - a) nel comma 1 le parole da: "in caso" a: "regionali," e le parole: "nello svolgimento dell'attività consortile" sono soppresse;
 - b) il comma 2 è abrogato;
 - c) nel comma 3 le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite con le seguenti: "al comma 1".

Art. 11

(Modifiche dell'articolo 25 della [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#))

- 1. Nel comma 3 dell'articolo 25 della [l.r. 39/2023](#) le parole da: ", redatto" a: "regionale," sono soppresse.

Art. 12

(Modifiche dell'articolo 26 della [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#))

- 1. Il comma 3 dell'articolo 26 della [l.r. 39/2023](#) è abrogato.

Art. 13

(Modifiche dell'articolo 27 della [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#))

- 1. Nel comma 1 dell'articolo 27 della [l.r. 39/2023](#) le parole: ", acquisita l'intesa del Presidente della Giunta regionale," sono soppresse.

Art. 14

(Modifiche dell'articolo 28 della [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#))

1. L'articolo 28 della [l.r. 39/2023](#) è così modificato:
 - a) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto dal Direttore generale, in coerenza con il piano delle attività del Consorzio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consorzio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.";
 - b) nel secondo periodo del comma 3 le parole da: ", ed" a: "forestazione" sono soppresse.

Art. 15

(Modifiche dell'articolo 29 della [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#))

1. L'articolo 29 della [l.r. 39/2023](#) è abrogato.

Art. 16

(Modifiche dell'articolo 30 della [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#))

1. L'articolo 30 della [l.r. 39/2023](#) è così modificato:
 - a) la rubrica è sostituita con la seguente: "Piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione";
 - b) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
 - c) il comma 4 è sostituito con il seguente: "4. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consorzio trasmette il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, ivi comprese le opere di competenza privata, unitamente all'elenco annuale dei lavori, all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, che esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, limitatamente ai lavori inerenti alle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. Entro il 30 novembre il piano è approvato dal Consiglio dei delegati.";
 - d) il comma 5 è abrogato;
 - e) nel comma 6 le parole: "delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 2" sono sostituite con le seguenti: "delle opere di bonifica e di irrigazione di cui al comma 4";
 - f) nel comma 7 le parole: ", tramite concessione," sono soppresse;
 - g) nel comma 8 le parole: "delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale" sono sostituite con le seguenti: "delle opere di bonifica e di irrigazione".

Art. 17

(Modifiche dell'articolo 31 della [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#))

1. Nel comma 1 dell'articolo 31 della [l.r. 39/2023](#) le parole: "piano delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale" sono sostituite con le seguenti: "piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione".

Art. 18

(Modifiche dell'articolo 32 della [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#))

1. L'articolo 32 della [l.r. 39/2023](#) è così modificato:
 - a) il comma 1 è sostituito con il seguente: "Il Consorzio provvede alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione in conformità al piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e nel rispetto della legislazione vigente.";
 - b) il comma 3 è abrogato;
 - c) il secondo periodo del comma 6 è sostituito con il seguente: "In caso di inerzia dei proprietari, le opere sono eseguite dal Consorzio, nel rispetto della normativa statale e con spesa a carico dei privati interessati, suddivisa in ragione dei risultati conseguiti."

Art. 19

(Modifiche dell'articolo 33 della [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#))

1. L'articolo 33 della [l.r. 39/2023](#) è così modificato:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nei casi di calamità naturali ed eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione e per evitare danni alle medesime e, in generale, a persone e immobili, il Consorzio è autorizzato ad eseguire interventi non previsti nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione.";
 - b) il comma 2 è abrogato.

Art. 20

(Modifiche della [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#))

1. Nella [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#) ogni riferimento al: "dipartimento regionale competente in materia di agricoltura", ovunque ricorrente, è sostituito dal seguente: "articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".

Art. 21

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 22

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.